



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

Al Presidente
della II Commissione consiliare
Valerio Mancini
SEDE

Oggetto: Atto n. 1208 – Proposta di legge “Disciplina dei percorsi della ceramica in Umbria” - Verifica della Relazione tecnica ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 49 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria) – CON VISTO

In riferimento al provvedimento in oggetto, premesso che:

- nella seduta del 20 marzo 2024 la II Commissione consiliare ha approvato gli emendamenti al testo base (prot. n. 20240002283 e 20240002280);
- la struttura scrivente ha rappresentato con nota prot. n. 20240005446 la possibilità di apporre il visto richiesto dalla commissione nella stessa seduta, a condizione che la copertura finanziaria della proposta di legge in oggetto venga determinata mediante l'utilizzo degli appositi accantonamenti iscritti nel Fondo speciale con la L.R. 28-6-2024 n. 9 *Variazione al bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della L.R. n. 13/2000 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)*;

preso atto che nella seduta odierna del 23/07/2024 la II Commissione consiliare ha approvato l'emendamento prot. n. 20240005456 coerente con la condizione sopra descritta;

esaminato l'atto in oggetto, si allega la relazione tecnica verificata positivamente (Allegato 1), vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e smi.



RELAZIONE TECNICA

Atto 1208 come emendato in Il ccp il 20 marzo 2024 e successivamente il 23 luglio 2024

L'articolo 1 ai commi 1 e 2 descrive l'oggetto e le finalità della legge, prevedendo che la Regione promuova la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni della ceramica artistica, tradizionale e di qualità tutelate dalla legge 188/1990 e a cui è stato riconosciuto il marchio di "ceramica artistica e tradizionale" o di "ceramica di qualità" ai sensi del DM 26 giugno 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mediante l'istituzione di appositi itinerari, denominati "percorsi della ceramica in Umbria".

La norma ha carattere generale, introduttivo e definitorio e pertanto risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 1, comma 3 individua gli atti di programmazione turistica previsti dalla LR 8/2017 (Legislazione turistica regionale) e di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo, in particolare ai fini della tutela, valorizzazione e promozione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale a sensi della LR 4/2013 (Testo unico in materia di artigianato) come ambiti dove la Regione promuove e valorizza i percorsi.

La norma ha carattere programmatico e di coordinamento delle politiche regionali e pertanto neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 2 definisce i percorsi della ceramica in Umbria quali itinerari segnalati e promossi con finalità turistiche, economiche e culturali, funzionali alla valorizzazione dei luoghi dell'Umbria caratterizzati dalla presenza di opere e di produzioni storiche e contemporanee della ceramica e possono anche interessare i territori di più comuni. I percorsi mettono in comunicazione, secondo un progetto organico ed integrato di valorizzazione turistica, culturale ed economica, i luoghi della produzione e commercializzazione della ceramica, i luoghi di formazione degli operatori e degli artisti, le botteghe di scuola artigiane di cui l.r. 4/2013, i musei e le raccolte, i centri di documentazione e gli archivi storici delle produzioni, i luoghi di esposizione permanente o temporanea.

La norma ha carattere definitorio e risulta pertanto neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 3 descrive il procedimento per il riconoscimento dei percorsi della ceramica. Si tratta di un'istanza presentata su iniziativa dei Comuni, su cui insistono i percorsi di cui all'articolo 2, in forma singola o associata, alla Giunta regionale, secondo le modalità contenute nel regolamento previsto all'articolo 6. La Giunta regionale riconosce il percorso della ceramica con propria deliberazione.



La norma ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 prevede che per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, la Regione conceda contributi economici ai comuni che abbiano presentato istanza di riconoscimento del percorso destinati alla realizzazione di interventi che possono riguardare:

- a) la segnaletica dei percorsi;
- b) materiale informativo riguardante i percorsi, su supporto cartaceo o multimediale;
- c) sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale ed i progetti di comunicazione e promozione dei percorsi;
- d) azione di coordinamento e d'integrazione dei percorsi.

La norma genera nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Si tratta di una spesa di carattere non obbligatorio, per la quale può essere fissato un tetto massimo di spesa che viene individuato in euro 30.000 per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026 del Bilancio di previsione 2024-2026 dalla norma finanziaria articolo 8 della legge.

Per esempio dall'Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi di manodopera per lavori in materia di contratti pubblici-Edizione 2021 della Regione Umbria il costo della segnaletica stradale si aggira intorno a:

- 100-234 euro per una pannello o targa di varie forme con qualsiasi figura e/o scritta di superficie di circa 1 mq
- 10-34 euro per la manodopera
- 10-52 euro al metro per sostegni in ferro di tubolari, ad U o ad arco
- 2-5 euro al metro di manodopera

*Di conseguenza il costo unitario di un pannello da 1 mq con sostegno di circa 2 metri il costo si può stimare tra un minimo di 134 euro (=100+10+10*2+2*2 euro) ed un massimo di 382 euro (=234+34+52*2+5*2).*

Considerando come costo medio 300 euro a pannello con sostegno e messa in opera, ipotizzando un progetto che preveda la messa in opera di 30 segnali stradali, il costo per la realizzazione della segnaletica sarebbe pari a 9.000 euro. Il costo del servizio professionale di grafica potrebbe aggirarsi intorno ai 1.000 euro.

Il costo della grafica e impostazione di materiale informativo potrebbe essere stimato in 5.000 euro.

Il costo della stampa del materiale cartaceo potrebbe arrivare a 5.000 euro, ma anche di più a seconda delle copie che si intendono stampare.

Il costo per la realizzazione di sistemi informativi integrati potrebbe aggirarsi tra i 5.000 e i 10.000 euro.

Nel complesso lo stanziamento di 30.000 euro potrebbe contribuire ad 1 o più interventi realizzabili nell'ambito di un unico progetto o più progetti.



La quantificazione della spesa per gli esercizi finanziari successivi può essere decisa in fase di approvazione della legge di bilancio regionale.

L'articolo 5 stabilisce che i contributi erogati in attuazione dell'articolo 4 possano essere revocati in tutto o in parte nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
- b) destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 1;
- c) omessa rendicontazione delle spese ovvero irregolarità delle spese documentate.

La norma ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale, bensì è finalizzata a garantire l'uso delle risorse per le finalità a cui sono state destinate.

L'articolo 6 prevede che la Giunta regionale adotti un regolamento di disciplina degli aspetti attuativi relativi al riconoscimento dei percorsi della ceramica e all'erogazione dei contributi.

La norma ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale, le attività per la redazione e adozione dei regolamenti sono a carico della Giunta regionale nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 prevede che la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenti all'Assemblea legislativa una relazione sui percorsi della ceramica istituiti, le attività realizzate e le risorse impiegate, l'impatto sui flussi turistici.

La norma ha carattere procedurale e non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto le attività concernenti le relazioni da restituire ed i risultati conseguiti fanno parte dell'attività ordinaria delle strutture regionali.

L'articolo 8 è dedicato alla norma finanziaria con la quale si autorizza la spesa di euro 30.000,00, per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026 del bilancio regionale corrente, nell'ambito della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e autorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" dello stesso bilancio, a cui si fa fronte mediante l'utilizzo degli appositi accantonamenti iscritti nel Fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso di approvazione come modificato con la L.R. 28-6-2024 n. 9 *Variazione al bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026; ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della L.R. n. 13/2000 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).*

Per gli esercizi finanziari successivi è previsto che l'entità della spesa venga quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale.

La norma autorizzando e quantificando la spesa e contestualmente individuandone la copertura è la disposizione che genera e definisce il nuovo onere per il bilancio regionale.